



Regolamento unico di gestione semplificato dei fondi comuni di investimento mobiliare

ALISEI LOGICAL FUND

ALISEI SPECIAL FUND

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei Regolamenti dei Fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia, in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- A - Scheda Identificativa
- B - Caratteristiche del Prodotto
- C - Modalità di funzionamento

Valido a decorre da: 11 febbraio 2022



Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A - Scheda Identificativa; B - Caratteristiche del Prodotto; C - Modalità di funzionamento.

I. SCHEDA IDENTIFICATIVA

| | |
|--|--|
| <p>Denominazione, tipologia e durata dei fondi</p> | <p>Fondi comuni di investimento mobiliare aperti e armonizzati (Organismi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari, OICVM) aventi le seguenti denominazioni:</p> <p style="text-align: center;">Alisei Logical Fund Alisei Special Fund</p> <p>L'esercizio contabile di ciascun Fondo ha durata di dodici mesi (ad eccezione del primo esercizio) e chiude l'ultimo giorno lavorativo di ciascun anno solare.</p> <p>Per ciascun OICVM (di seguito, anche "Fondo" e collettivamente "Fondi") sono previste 2 Classi di quote (Classe A e Classe B), che si distinguono per le differenti modalità di collocamento e per la differente tipologia di clientela cui sono rivolte, come dettagliato nel paragrafo 2.3 della Parte B del presente Regolamento.</p> <p>Fermo quanto sopra, tutte le quote appartenenti alla medesima Classe di ciascun Fondo, hanno uguale valore ed uguali diritti.</p> <p>Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote di Fondi contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna Classe.</p> <p>La durata di ciascun è fissata al 31 dicembre 2070, salvo proroga da assumersi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.</p> |
| <p>Società di gestione del risparmio</p> | <p>ALISEI SGR S.p.A. (di seguito: la "SGR", "Società di Gestione" o "Società"), con sede legale in Milano, Via San Vittore 54, iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 35 del D. Lgs. 58/98, al n. 62 della Sezione Gestori di OICVM.</p> <p>Il sito internet di Alisei SGR è: www.aliseisgr.it.</p> |
| <p>Depositario</p> | <p>Banca BFF Bank S.p.A. (di seguito: "il depositario"), con sede legale e Direzione Generale in Milano, Via Domenichino 5, operante tramite la propria succursale di Milano, con sede in Milano, Via Domenichino 5, iscritta al n. 5751 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia.</p> <p>Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati di partecipazione ai Fondi vengono espletate presso la sede della Succursale di Milano del depositario. Presso la predetta sede sono disponibili anche i prospetti contabili dei Fondi.</p> <p>Il sito internet del depositario è: www.bff.com.</p> <p>I rapporti tra la SGR e il depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro, le funzioni svolte dal depositario, le modalità di</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>scambio dei flussi informativi tra il depositario stesso e la SGR nonché le responsabilità connesse con la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio di ciascun Fondo.</p> |
| <p>Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore, nonché delle eventuali modifiche regolamentari</p> | <p>Il valore unitario di ciascuna Classe di quote è espresso in euro ed è determinato con periodicità giornaliera, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e nei giorni di festività nazionali italiane, quand'anche le Borse Valori nazionali siano aperte. In tali casi, il calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>Il valore della quota è pubblicato, con la medesima cadenza, sul sito della SGR (www.aliseisgr.it) nonché sul quotidiano "Il Sole 24 ORE".</p> <p>Sul medesimo sito internet sono altresì pubblicate le modifiche apportate al presente Regolamento.</p> |

PARTE B - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. PARTE SPECIFICA RELATIVA A CIASCUN FONDO

1.1 ALISEI LOGICAL FUND (fondo flessibile)

1.1.1 Scopo, oggetto e politica d'investimento e altre caratteristiche

a. Scopo

Il fondo ha l'obiettivo di produrre un graduale accrescimento del valore del capitale investito in un arco temporale di due/tre anni, con un grado di rischio medio.

b. Oggetto

Nel rispetto dei limiti (anche di concentrazione) previsti dalla normativa applicabile di tempo in tempo al Fondo nonché delle disposizioni generali di cui al successivo paragrafo 2.1, il Fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero:

- depositi bancari e disponibilità liquide, fino al 30% delle attività del Fondo;
- strumenti finanziari del mercato monetario, fino al 100% delle attività del Fondo;
- strumenti finanziari di natura obbligazionaria fino al 100% delle attività del Fondo;
- strumenti finanziari di natura azionaria, fino al 30 % delle attività del Fondo;
- strumenti finanziari, quali ETC ed ETN, rappresentativi dell'andamento delle materie prime, fino al 10% delle attività del Fondo;
- strumenti finanziari, quali ETC ed ETN, rappresentativi dell'andamento dei mercati immobiliari, fino al 10% delle attività del Fondo;
- OICVM aperti non riservati che investono nelle categorie precedentemente indicate e la cui politica di investimento non sia in contrasto con la Politica d'investimento, fino al 100% delle attività del Fondo;
- strumenti derivati, nei limiti e con le finalità di cui al paragrafo 2.1 relativo a tutti i Fondi.

c. Politica d'investimento e altre caratteristiche

L'attività di gestione ha un fondamento di tipo quantitativo finalizzato ad ottimizzare gli effetti della diversificazione delle opportunità di rischio e rendimento offerte dagli strumenti in portafoglio.

Gli emittenti degli strumenti finanziari oggetto dell'attività di investimento possono appartenere a qualsiasi categoria: emittenti sovrani, organismi sovranazionali o entità da questi garantiti, nonché emittenti societari, senza limitazioni di tipo dimensionale, geografico o settoriale/merceologico.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento possono essere denominati in qualsiasi divisa indipendentemente dalla nazionalità dell'emittente e/o dal mercato di quotazione/trattazione. La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo ed il Fondo potrà anche essere esposto ai rischi ed alle opportunità collegati alle variazioni dei tassi di cambio.

Ferma restando l'attività di valutazione del merito di credito degli emittenti e della congruità del relativo premio al rischio, non sono previsti limiti con riferimento al merito di credito degli emittenti. La SGR potrà dunque investire anche in titoli non "investment grade" (come definiti al punto 8 del successivo paragrafo 2.1) qualora ciò sia ritenuto funzionale al perseguimento degli obiettivi del Fondo.

La duration (durata media finanziaria) complessiva del Fondo, calcolata sul totale delle attività e comprensiva dell'effetto dei derivati, non potrà essere superiore a 5 anni.

Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 2.1. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà essere superiore al valore complessivo netto del Fondo.

La scelta degli investimenti è effettuata innanzitutto a partire dall'analisi dei rischi e delle opportunità - manifestati storicamente e valutati prospetticamente - delle principali categorie di investimento: obbligazioni, azioni, materie prime, mercati immobiliari. Un fattore di rischio che viene valutato e monitorato in via prioritaria è quello di liquidità: saranno quindi evitati tutti gli investimenti che non possano essere smobilizzati in un'ottica di breve periodo.

In secondo luogo, sono effettuate analisi di tipo macroeconomico (per esempio: politiche fiscali dei Paesi, politiche monetarie delle Banche Centrali, andamento delle economie, situazioni e andamenti degli aggregati di contabilità nazionale, posizione nel ciclo economico), analisi di tipo microeconomico (per esempio: redditività, solidità patrimoniale e solvibilità finanziaria dell'impresa, qualità del management) ed analisi riferite all'andamento dei mercati (per esempio: attrattività dei tassi di interesse, dei premi per i rischi, delle valutazioni azionarie, dei tassi di cambio).

In seguito, la SGR, partendo dalle analisi precedentemente svolte, seleziona l'attrattività degli investimenti sulla base del concetto di valore, ovvero ricercando le opportunità che manifestino una adeguata attrattività misurata dalla differenza tra valore potenziale e valore di mercato.

Infine, alla luce delle analisi precedentemente effettuate, sono determinati ed effettuati gli investimenti sulla base di una metodologia di tipo quantitativo volta da un lato a diversificare i rischi e dall'altro ad assumerli in modo inversamente correlato rispetto al loro manifestarsi.

Il primo risultato ricercato non è quindi quello di una opportunistica e discrezionale massimizzazione dei potenziali guadagni, ma quello della più ampia decorrelazione e diversificazione possibile dei rischi e delle opportunità degli investimenti finalizzata al raggiungimento, con il passare del tempo, di un graduale accrescimento del valore del capitale investito.

Nella selezione degli investimenti la SGR considera anche aspetti di tipo ambientale, sociale e di governo societario, così come specificato al punto 7 del successivo paragrafo 2.1.

1.2 ALISEI SPECIAL FUND (fondo flessibile)

1.2.1 Scopo, oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche

a. Scopo

Il fondo ha l'obiettivo di produrre un consistente accrescimento del valore del capitale investito in un arco temporale di almeno 5 anni, con un grado di rischio elevato.

b. Oggetto

Nel rispetto dei limiti (anche di concentrazione) previsti dalla normativa applicabile di tempo in tempo al Fondo nonché delle disposizioni generali di cui al successivo paragrafo 2.1, il Fondo può investire nei seguenti

strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC e caratterizzati da un buon grado di liquidità, anche rispetto alle strategie di gestione:

- depositi bancari e disponibilità liquide, fino al 30% delle attività del Fondo;
- strumenti finanziari di natura azionaria, fino al 100% delle attività del Fondo;
- strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria fino al 100 % delle attività del Fondo;
- strumenti finanziari, quali ETC ed ETN, rappresentativi dell'andamento delle materie prime, fino al 20% delle attività del Fondo;
- strumenti finanziari, quali ETC ed ETN, rappresentativi dell'andamento dei mercati immobiliari, fino al 10% delle attività del Fondo;
- OICVM aperti non riservati che investono nelle categorie precedentemente indicate e la cui politica di investimento non sia in contrasto con la Politica d'investimento, fino al 100% delle attività del Fondo;
- strumenti derivati, nei limiti e con le finalità di cui al paragrafo 2.1 relativo a tutti i Fondi.

c. Politica d'investimento e altre caratteristiche

L'attività di gestione mira ad ottimizzare gli effetti della diversificazione delle opportunità di rischio e rendimento offerte dagli strumenti di natura azionaria e, in modo complementare, da quelli di natura obbligazionaria.

Il fondo si avvarrà della massima flessibilità in ordine alla composizione del portafoglio, ivi compresa la ripartizione tra attività di tipo azionario ed attività di tipo obbligazionario, nonché per quanto riguarda la durata finanziaria (duration) degli investimenti di tipo obbligazionario.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento possono essere denominati in qualsiasi divisa indipendentemente dalla nazionalità dell'emittente e/o dal mercato di quotazione/trattazione. La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo ed il Fondo potrà anche essere esposto ai rischi ed alle opportunità collegati alle variazioni dei tassi di cambio.

Gli investimenti effettuati in strumenti finanziari di natura azionaria potranno essere denominati in qualsiasi valuta ed emessi da emittenti residenti in qualsiasi area geografica e quotati nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario internazionale, nonché Taiwan.

Per quanto riguarda gli investimenti di natura obbligazionaria, gli emittenti degli strumenti finanziari oggetto dell'attività di investimento possono appartenere a qualsiasi categoria: emittenti sovrani, organismi sovranazionali o entità da questi garantiti, nonché emittenti societari, senza limitazioni di tipo dimensionale, geografico o settoriale/merceologico.

Ferma restando l'attività di valutazione del merito di credito degli emittenti e della congruità del relativo premio al rischio, non sono previsti limiti con riferimento al merito di credito degli emittenti. La SGR potrà dunque investire anche in titoli non "investment grade" (come definiti al punto 8 del successivo paragrafo 2.1) qualora ciò sia ritenuto funzionale al perseguimento degli obiettivi del Fondo.

Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 2.1. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà essere superiore al valore complessivo netto del Fondo.

L'attività di gestione è volta principalmente a cogliere le opportunità derivanti da strumenti finanziari e segmenti dei mercati finanziari nel loro complesso che evidenzino una differenza positiva tra il loro valore - così come deducibile da analisi di tipo fondamentale - ed il prezzo di mercato.

Nella selezione degli investimenti la SGR considera anche aspetti di tipo ambientale, sociale e di governo societario, così come specificato al punto 7 del successivo paragrafo 2.1.

2. PARTE GENERALE RELATIVA A TUTTI I FONDI

2.1 Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche

1. La partecipazione al Fondo comune di investimento comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione delle attività in cui il Fondo è investito: la conseguente variabilità dei prezzi e/o dei tassi di cambio, determina la variabilità del valore della quota, che sarà tendenzialmente tanto più ampia quanto più il Fondo è investito in titoli azionari, quanto più lunga è la scadenza dei titoli obbligazionari, quanto meno solide sono le caratteristiche o le prospettive economico finanziarie degli emittenti, quanto più elevata è la componente investita in attività denominate in valute diverse dall'euro e quanto meno è diversificato il portafoglio.
2. Nel rispetto dei limiti specifici di cui al paragrafo 1 del presente Regolamento (Parte specifica relativa a ciascun Fondo), e comunque nell'osservanza dei limiti definiti dalla legislazione tempo per tempo vigente, ciascun Fondo può:
 - effettuare investimenti in depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenenti al "Gruppo dei dieci" (G-10);
 - investire in misura superiore al 35% in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei differenti emissioni e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo;
 - investire in parti di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Gli OICR di terzi sono gestiti da primarie società selezionate sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo di investimento opportunamente valutato dalla Società di Gestione;
 - detenere disponibilità liquide, per esigenze di tesoreria.
3. Nei limiti e alle condizioni disposti dalle Autorità di Vigilanza e compatibilmente con la politica d'investimento di ciascun Fondo, potranno essere effettuate operazioni in strumenti finanziari derivati, con finalità di:
 - copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo;
 - diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L'esposizione complessiva netta in strumenti derivati è calcolata secondo il metodo degli impegni conformemente a quanto stabilito dall'Autorità di Vigilanza e non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo.

In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d'investimento del Fondo. Ai fini del calcolo dell'esposizione e del rispetto dei limiti di investimento indicati al paragrafo 1 (Parte specifica relativa a ciascun Fondo) del presente Regolamento, sono considerati anche i controvalori degli impegni assunti mediante strumenti finanziari derivati.
4. La SGR ha inoltre la facoltà di utilizzare tecniche di gestione efficiente del portafoglio (quali ad esempio operazioni di pronti contro termine, riporti, prestito titoli ed altre operazioni assimilabili) coerentemente

con la politica di investimento di ciascun Fondo e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative.

5. La valuta di denominazione dei Fondi è l'euro. La Società di Gestione nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera, eventualmente previsti dalla politica d'investimento del Fondo, tiene conto della ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio legata al variare della percentuale dei suddetti strumenti finanziari sulla componente complessiva del portafoglio del Fondo. L'unità di misura minimale per qualsiasi operazione effettuata è il centesimo di euro. Tuttavia, nella determinazione del valore unitario delle quote, si computano anche i millesimi di euro.
6. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei Fondi, sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando il tasso di cambio accertato attraverso le rilevazioni dei principali contributori, calcolati e pubblicati da *WM Company*, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti informativi di *Reuters*. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea.
7. Nella selezione degli investimenti la Società di Gestione tiene conto dei rischi di sostenibilità e di specifici fattori ambientali, sociali e di *governance* (c.d. fattori ESG - "*Environmental, Social and corporate Governance*") ed a questo proposito adotta un duplice approccio: da un lato determinati investimenti vengono esclusi (per esempio investimenti in strumenti emessi da società o Governi che non rispettano le convenzioni sull'impiego di alcune armi convenzionali eccessivamente dannose o i cui effetti sono indiscriminati oppure coinvolti in sistematiche violazioni del diritto internazionale umanitario) e dall'altro, nell'ambito degli investimenti ammissibili, le scelte di selezione e di allocazione vengono effettuate anche alla luce del livello di rispetto delle responsabilità sociali, ambientali e di governo societario da parte degli emittenti. Una descrizione di come tali rischi e fattori sono integrati e considerati nell'attuazione della politica di investimento dei Fondi è contenuta all'interno del prospetto informativo dei Fondi, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Un estratto della politica adottata in tema di investimenti ESG è disponibile sul sito della SGR.
8. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri, elementi di carattere qualitativo e quantitativo relativi agli emittenti, nonché i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.
9. Ai sensi del presente Regolamento, per "mercati regolamentati" si intendono i mercati elencati nell'apposito Registro tenuto dalla *European Securities and Markets Authority* (ESMA), in conformità alle previsioni della Direttiva 2014/65 / EU (MiFID II) e consultabile sul sito dell'Autorità stessa.
10. Resta ferma la facoltà per la Società di Gestione di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti che si discostino dalle politiche di investimento descritte nel presente Regolamento.

2.2 Operazioni con parti correlate

I Fondi non possono acquistare titoli di Società finanziate da Società dell'eventuale gruppo di appartenenza della SGR.

Il patrimonio dei Fondi non può essere investito in parti di OICR gestiti dalla stessa SGR o da eventuali società di gestione del risparmio alla stessa legate, tramite controllo comune o da partecipazioni rilevanti.

2.3 Caratteristiche delle Classi di quote dei Fondi

Per ogni fondo, sono previste le due seguenti classi:

- a) la classe A, riservata a coloro che sottoscrivono le quote in regime di "adeguatezza" o "appropriatezza", direttamente con la SGR oppure attraverso altri intermediari da essa autorizzati, ivi inclusi i collocatori, ai sensi delle disposizioni di tempo in tempo vigenti in materia di, rispettivamente, commercializzazione diretta di quote di OICR oppure prestazione di servizi di investimento;
- b) la classe B, riservata a coloro che sottoscrivono le quote in modalità "execution only", ai sensi dell'art. 43 del Regolamento Intermediari.

Non sono ammesse operazioni di passaggio ("switch") tra classi diverse.

Per ciascuna delle suddette Classi di quote è previsto un importo minimo di sottoscrizione pari a 500 euro, come dettagliato nella successiva Parte C - Modalità di funzionamento, paragrafo 1.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote".

2.4 Proventi, risultati di gestione e modalità di ripartizione

I Fondi sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati da ciascun Fondo non sono pertanto distribuiti ai rispettivi partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

2.5 Regime delle spese

2.5.1 Spese a carico dei Fondi

Possono essere imputate al Fondo solo le spese di stretta pertinenza dello stesso o strettamente funzionali all'attività ordinaria del Fondo ovvero previste da disposizioni legislative o regolamentari. Conseguentemente, sono imputabili a ciascun Fondo le seguenti spese:

- il compenso da riconoscere alla SGR, da determinarsi secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 2.5.2;
- il compenso da riconoscere al depositario per l'incarico svolto, nella misura massima indicata nel successivo paragrafo 2.5.3;
- gli oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (es.: costi di intermediazione inerenti alla compravendita di titoli). Tali oneri possono essere imputati al Fondo solo per le operazioni effettivamente realizzate;
- gli oneri connessi con l'eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle quote;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;

- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge e delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse (es.: spese di istruttoria);
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- il "contributo di vigilanza" che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo.

Le spese e gli oneri sopraindicati sono pagati mediante prelievo dai conti del Fondo presso il depositario con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

Ove siano imputabili a più Fondi, le spese e gli oneri di cui alle lettere precedenti vengono ripartiti tra i singoli Fondi (e rispettive Classi di quote), in proporzione al patrimonio netto di ciascuno di essi.

2.5.2 Compenso della SGR

2.5.2.1 Commissione di gestione e costo per il calcolo del valore della quota

Sono a carico dei Fondi:

- a) una provvigione annuale di gestione calcolata quotidianamente in misura percentuale sul valore complessivo netto del Fondo (NAV) e prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo medesimo all'inizio del mese successivo, pari a:

| | Classe A | Classe B |
|---------------------|----------|----------|
| Alisei Logical Fund | 0,80 % | 0,40 % |
| Alisei Special Fund | 1,50 % | 0,75 % |

- b) il costo per il calcolo del valore della quota di ciascun Fondo - sia nel caso in cui sia svolto dalla SGR sia nel caso in cui sia esternalizzato a terzi - nella misura massima dello 0,25% su base annua, calcolato ogni giorno di valorizzazione sul valore complessivo netto di ciascun Fondo e prelevato mensilmente dalle disponibilità del Fondo medesimo all'inizio del mese successivo;

2.5.2.2 Commissione di incentivo

E' altresì prevista a carico dei Fondi una commissione di incentivo da calcolarsi secondo i criteri (c.d. *High Watermark Assoluto*) definiti nei punti successivi.

- I. Condizione per la maturazione della provvigione di incentivo:
La provvigione di incentivo viene calcolata giornalmente e matura qualora il valore della quota nel giorno di riferimento (T) sia superiore rispetto al valore più elevato (di seguito "High Watermark Assoluto") registrato dalla quota medesima nell'arco temporale intercorrente tra l'ultima data di rilevazione dell'High Watermark Assoluto (T0) ed il giorno di riferimento. Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo è stato assunto, quale primo valore di rilevazione dell'High Watermark Assoluto, il primo valore della quota di ciascuna Classe.
- II. Determinazione del valore dell'High Watermark Assoluto:
Ogni qual volta si verifichi la condizione di cui al punto I, il nuovo valore dell'High Watermark Assoluto sarà pari al valore registrato dalla quota lorda che ha determinato la predetta condizione.
Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo la quota del Fondo è calcolata al lordo della provvigione di incentivo medesima.
- III. Ammontare della provvigione di incentivo e criterio di calcolo:
Verificandosi la condizione di cui al punto I, la provvigione di incentivo matura in misura pari al 10%

dell'extra-rendimento del Fondo, per tale intendendosi l'incremento percentuale (se positivo) registrato dal valore di ciascuna Classe di quota nel giorno di riferimento (T) rispetto al valore dell'High Watermark Assoluto.

Nello specifico, la provvigione di incentivo eventualmente maturata viene applicata, nel giorno di calcolo, al minore dei seguenti valori:

- a) il valore complessivo netto del Fondo nel giorno precedente quello di riferimento (T-1) e
- b) il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo intercorrente tra l'ultima data di rilevazione dell'High Watermark Assoluto (T0) ed il giorno precedente quello di riferimento (T-1).

IV. Modalità di imputazione della provvigione di incentivo ai fini del calcolo del NAV e periodicità di prelievo della medesima provvigione da parte della Società di Gestione:

La provvigione di incentivo eventualmente maturata è addebitata dalla Società di Gestione al patrimonio del Fondo in ciascun giorno di calcolo al fine della determinazione del relativo valore. La Società di Gestione preleva la provvigione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo presso il depositario con cadenza mensile; nello specifico, il prelievo delle provvigioni maturate in ciascun mese solare è effettuato all'inizio del mese successivo.

2.5.2.3 Imputazione delle commissioni e fee cap

Le provvigioni di gestione sono imputate a ciascuna Classe di quote, secondo il rispettivo ammontare, solo dopo che il valore complessivo del Fondo risultante in ciascuna giornata di calcolo, al netto di tutte le componenti rettificative diverse dalle commissioni in questione, sia stato ripartito proporzionalmente tra le differenti Classi di quote.

È previsto un limite percentuale, pari al 10% del valore complessivo netto del fondo (c.d. "fee cap") che le provvigioni complessive, di gestione e di incentivo annue per ciascun Fondo non possono superare.

2.5.3 Compenso da riconoscere al depositario, secondo le seguenti modalità:

Il compenso annuo percentuale da riconoscere al depositario per l'incarico svolto, calcolato giornalmente sul valore complessivo netto di ciascun Fondo, è pari al massimo indicato nella tabella seguente:

| | Classe A | Classe B |
|---------------------|----------|----------|
| Alisei Logical Fund | 0,40 % | 0,40 % |
| Alisei Special Fund | 0,40 % | 0,40 % |

Al corrispettivo calcolato come sopra, vanno poi aggiunte le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.

2.5.4 Oneri a carico dei singoli partecipanti

Ai fini della sottoscrizione dei fondi, è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione, riducibile a discrezione del collocatore, calcolata in misura percentuale sull'ammontare lordo delle somme investite, nella misura massima definita nella tabella seguente:

| Classe A | Classe B |
|----------|----------|
| 4 % | 0 % |

Al fine di evitare un doppio pagamento, in caso di passaggio tra Fondi (switch), ovvero di rimborso di un Fondo e di contestuale sottoscrizione di un altro Fondo, la commissione di ingresso non potrà essere nuovamente applicata al fondo sottoscritto.

La SGR ha inoltre diritto di prelevare dagli importi di pertinenza del sottoscrittore le seguenti spese e diritti fissi:

- le imposte e le tasse eventualmente dovute per legge;
- il recupero delle spese di spedizione, postali e di corrispondenza, nella misura effettivamente sostenuta dalla SGR;
- per i rimborsi, un diritto fisso di € 10 che viene ridotto ad € 5 se l'operazione è disposta online ed il sottoscrittore ha anche scelto la modalità elettronica per l'invio della lettera di conferma;
- per le operazioni di passaggio tra fondi, un diritto fisso pari ad € 10, che viene ridotto ad €5 se l'operazione è disposta online ed il sottoscrittore ha anche scelto la modalità elettronica per l'invio della lettera di conferma;
- per l'emissione certificati fisici:
 - o un diritto fisso di € 150 da corrispondere alla SGR, direttamente o per il tramite del Collocatore, al momento della relativa richiesta per l'emissione, la conversione, il frazionamento, il raggruppamento, la consegna di ciascun certificato rappresentativo di tutte o parte delle quote di pertinenza del sottoscrittore già immesse nel certificato cumulativo;
 - o il rimborso delle ulteriori spese per emissione (prevista esclusivamente per un controvalore minimo di 100 quote), conversione, frazionamento o raggruppamento dei certificati, limitatamente all'effettivo onere richiesto dal depositario e sostenuto dalla SGR, di volta in volta indicato all'interessato
- per le pratiche di successione, un diritto fisso pari a 75,00 euro per ogni pratica;
- nel limite della copertura degli oneri effettivamente sostenuti che saranno di volta in volta indicati al Partecipante, le spese sostenute per ogni versamento effettuato mediante autorizzazione permanente di addebito in conto SDD finanziario e relativi costi accessori nonché il rimborso delle spese di spedizione e di assicurazione per l'invio dei mezzi di pagamento;
- diritto fisso di euro 3 cui si aggiungono gli oneri derivanti da movimenti SDD insoluti. In caso di tre SDD insoluti consecutivi, l'eventuale piano di accumulo viene automaticamente sospeso e potrà essere riattivato dopo la presentazione di un nuovo mandato SDD.
- altri eventuali rimborsi spese (es. costi relativi all'inoltro dei certificati, eventuali oneri interbancari connessi al rimborso delle quote), limitatamente all'effettivo onere sostenuto dalla SGR, di volta in volta indicato all'interessato.

I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

2.6 Spese a carico della SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate come a carico del Fondo o dei singoli partecipanti.

PARTE C - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1. Partecipazione al Fondo

1.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 10.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
7. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
8. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
9. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
10. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
11. Per giorno di regolamento della sottoscrizione si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
12. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

- 1.** La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:
 - versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 500 euro;
 - partecipazione ad un piano di accumulazione di cui alla successiva sezione 1.3;
 - adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate nella successiva sezione 1.4.
- 2.** La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
- 3.** La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
- 4.** La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo; in tal caso, il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo, ovvero in caso di revoca del mandato, ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.
- 5.** Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
 - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
 - carta di credito bancaria e carta di credito di società convenzionata;
 - vaglia postale;
 - autorizzazione permanente di addebito Sepa Direct Debit (SDD) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo;
- 6.** La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
- 7.** Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.
- 8.** La SGR si impegna a trasmettere al depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

1.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo.

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ad un piano di accumulo (di seguito anche "Piano" o "PAC") che consente al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
 2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:
 - il valore complessivo dell'investimento;
 - il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
 - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
 - l'importo almeno pari a 500 euro, da corrispondere in sede di sottoscrizione e corrispondente a n. 5 versamenti minimi da euro 100.
 3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 20 ed un massimo di 100 versamenti.
 4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 100 euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.
 5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 del precedente paragrafo 1.2. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (SDD) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.
 6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
 7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti.
 8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
 - della durata residua del Piano;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - della cadenza dei versamenti.
- Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo 1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
9. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

1.4 Operazioni di passaggio tra Fondi (switch)

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR (operazione di "switch").
2. L'operazione di passaggio fra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi con la seguente modalità:

- il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 10.00;
- il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno successivo a quello di determinazione del rimborso.

2. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
2. Il depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

3. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

4. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

5. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali

criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 10 euro.

2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.

3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.

4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:

a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;

b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

5.1 Rimborso delle quote

5.1.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.

2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.

3. La domanda di rimborso che può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard contiene:

- la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
- le generalità del richiedente;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 10.00.

6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare:

- in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 20% del valore complessivo del Fondo e/o a 10 milioni di euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 10 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi, il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quindicesimo giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite il depositario, direttamente al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.

9. La SGR ha facoltà di sospendere per un arco di giorni determinato (che non potrà essere in ogni caso superiore a quindici giorni) il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate nello stesso giorno richieste di rimborso o di switch di importo cumulato superiore al 20% del valore complessivo del Fondo che, in relazione all'andamento dei mercati, richiedano smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. In questi casi, la SGR comunica tempestivamente agli investitori la durata della sospensione con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Le richieste ricevute durante la sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza della sospensione stessa. La SGR può avvalersi di questa modalità di sospensione in più occasioni consecutive riconducibili al medesimo evento eccezionale, ferma restando la durata massima complessiva di un mese delle predette sospensioni (Con il termine un mese si intende un periodo di sospensione del diritto al rimborso della quota di 30 giorni solari. Ai fini del rispetto della durata massima complessiva di un mese, nel calcolo sono conteggiati solo i giorni delle sospensioni riconducibili alla medesima circostanza eccezionale e non anche gli eventuali intervalli di tempo, tra queste sospensioni, nei quali i rimborsi sono ripristinati).

10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

5.1.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:

- bonifico;
- assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.

2. Il partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:

- la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
- le scadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi non potranno avere una frequenza superiore a quella mensile;
- l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a 100 euro, salvo il caso di abbinamento con prodotti collaterali;
- l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.

3. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.

4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.

Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione verrà eseguita sino a concorrenza delle quote disponibili. In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il partecipante.

5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il decimo giorno lavorativo antecedente la data prestabilita per il rimborso.

Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la SGR eseguirà il rimborso programmato sino a concorrenza dell'ammontare disponibile. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al Fondo.

6. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

5.2 Modifiche del regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.

4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

5.3 Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a. l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera sono sospese l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b. la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c. terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d. la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e. il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f. il depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g. le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h. i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
 - i. la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.